


UNIONE COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO



Sede Amministrativa: Via della Libertà, 36 42032 Busana – Reggio Nell'Emilia – P.I. 91089180359

REGOLAMENTO PAGAMENTO RETTE STRUTTURE PER ANZIANI

ART 1

Definizione del Servizio

1. Ai fini del presente Regolamento l'accesso alle strutture residenziali del territorio su posti convenzionati deve essere proposto dall'U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica)
2. L'integrazione della quota sociale delle rette per gli anziani residenti nei Comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, che accedono a strutture residenziali extraospedaliere può essere individuata quale prestazione sociale agevolata.
3. Per la valutazione del bisogno assistenziale, l'amministrazione estende il suo esame, oltrechè sull'utente inserito in struttura, anche verso i soggetti tenuti agli alimenti, come individuati dall'art. 433 e seguenti del codice civile.

ART 2

Soggetti tenuti al pagamento delle spese

1. Le spese di ricovero nelle strutture residenziali sono a carico dell'interessato e dei familiari tenuti al mantenimento, individuati dagli Artt. 433 e seguenti del Codice Civile
2. L'ente locale può concedere contributi nel caso in cui le risorse dell'interessato e la partecipazione dei familiari, così come previsto dagli articoli che seguono, non siano sufficienti a coprire l'intero onere di retta.

ART 3

Modalità contributive dei soggetti tenuti

1. L'anziano provvede al proprio ricovero destinando a ciò tutte le risorse immediatamente disponibili (redditi da pensione di vecchiaia, di reversibilità, di guerra, di invalidità, rendite Inail, assegni di accompagnamento, depositi bancari, titoli, rendite da immobili) salvo una quota mensile che deve essere riservata alle spese personali.

2. L'anziano, o per suo conto i familiari, sono tenuti, qualora non siano già in godimento, ad avanzare agli uffici competenti, richiesta di riconoscimento di Invalidità civile con assegno di accompagnamento.

3. In caso di insolvibilità mediante l'utilizzo delle risorse così individuate: redditi da pensione di vecchiaia, di reversibilità, di guerra, di invalidità, rendite Inail, assegni di accompagnamento, depositi bancari, titoli, rendite da immobili e mediante la prevista integrazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti, ex Artt. 433 C.c e ss. deve essere previsto il recupero di risorse non immediatamente disponibili (vendita immobili, terreni, etc..)

4. I familiari tenuti al mantenimento (art. 433 e seguenti C.C.) concorrono alle spese di ricovero secondo l'ordine individuato dallo stesso art. 433 e fino a copertura integrale della quota sociale giornaliera a carico dell'assistito.

Articolo 4 Richiesta contributo all'Ente Locale

1. L'anziano, o i familiari di cui sopra, possono presentare domanda di integrazione della retta nel caso in cui dimostrino di essere nell'impossibilità di provvedervi.

2. Le domande di integrazione verranno esaminate, caso per caso, dalla Giunta dell'Unione, che si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli nei confronti dei patrimoni dell'anziano e dei familiari di cui all'articolo 433 c.c. e seguenti

3. Non verranno prese in esame domande di contributo per l'integrazione della retta qualora l'anziano e/o i familiari indicati al comma precedente, siano proprietari di beni immobili, esclusi quelli destinati ad abitazione principale e/o a pertinenze della stessa, che siano assoggettati o assoggettabili all'ICI con un imponibile uguale o superiore a Euro 2.000,00;

4. La valutazione del contributo economico potrà tenere conto di gravi problematiche sociali nell'ambito della famiglia dei tenuti al mantenimento, documentabile da parte dell'assistente sociale.

Articolo 4
Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato/integrato dagli interventi deliberativi successivi alla data di approvazione.